N. R.G. DIB
N. R.G.N.R. TS

N. Sent.
Depositata il 27 NOV. 2018
N. Reg. Esec.
N. Part. Cred.
Scheda il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angelica Di Silvestre ha pronunciato all'udienza del **16 ottobre 2018** la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

nato in il

residente a – con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Rosi Toffano del Foro di Udine

- libero già presente –

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

art. 615 ter c.p. perché, in occasione dell'assemblea straordinaria del Condominio sito in , assemblea nella quale svolgeva funzioni di

segretario, abusivamente si introduceva in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, accedendo contro la volontà del titolare ad uno spazio web denominato www. contenente documenti personali dello ed in particolare documenti attinenti a procedimenti giudiziali relativi al Condominio - spazio web protetto da user name e password; in particolare, nonostante una diffida in senso contrario dello che gli intimava di non accedere al predetto spazio, vi si introduceva dopo aver appreso i codici di accesso dall'Avv. che ne era a conoscenza in quanto detti codici erano riportati dallo in un atto giudiziario depositato 1 4.12.2013 al fine di consentire al Giudice la visione *on line* dei documenti.

In l'11.1.2014

Con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa D'Aversa con delega del difensore di fiducia avv.to Rosi Toffano del Foro di Udine

Conclusioni delle parti:

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste

Il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine non doversi procedere perché non era titolare della p.o. nel presentare la querela

In fatto e in diritto

Con decreto di data 17 3 2016 veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato, all'udienza del 30 giugno 2016 in cui si costituiva parte civile il querelante venivano ammesse le prove richieste dalle parti, veniva disposta la trascrizione del CD

contenente la registrazione della riunione di condominio nel corso della quale si sarebbe verificato l'abusivo inserimento contestato. L'istruttoria si svolgeva con assunzione della persona offesa , degli agenti della Polizia postale e), di persona presente alla riunione, del testi della difesa avv , e avv , pure presenti nella riunione condominiale, del c.t informatico della difesa e dell'agente della polizia postale .
Assunto l'esame dell'imputato, le parti concludevano come a verbale e il Giudice , all'esito della camera di consiglio pronunziava il dispositivo allegato a verbale.

I fatti vanno così ricostruiti attraverso gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale.

Secondo il querelante , nel corso di una animata assemblea di condominio, tenutasi alla presenza dei due avvocati e , l'odierno imputato si sarebbe introdotto in uno spazio web di sua pertinenza, protetto a suo dire da password, nel quale egli aveva archiviato documenti di sua esclusiva pertinenza. Ciò avrebbe potuto fare in quanto i due legali avevano fornito le parole chiave necessarie, che egli aveva indicato nell'atto giudiziario prodotto nella controversia che lo vedeva opposto al condominio. La persona offesa aveva allegato agli atti di causa, anziché documenti in formato cartaceo (o su supporto informatico come un CD o simile) , documenti in formato informatico, indicando negli allegati una stringa alfanumerica attraverso la quale si entrava nel suo spazio web, ove aveva archiviato i documenti. In sostanza occorreva utilizzare l'indirizzo da lui indicato per aprile e leggere i documenti. La persona offesa ha affermato che indicando tale stringa, intendeva mettere a disposizione i documenti solo al giudice della causa civile, che doveva quindi ritenersi l'unico autorizzato ad entrare nel sito, e non alla controparte . Egli, resosi conto che stavano entrando nello spazio web utilizzando la stringa o sistema di accesso che egli aveva indicato nell'atto giudiziario, aveva intimato di non accedere, che si trattava di spazio web riservato, ma aveva proseguito così aprendo la cartella e i relativi file.
Aveva esplicitamente detto ai presenti che egli aveva inteso mettere e a disposizione una " chiave" o " stringa" per accedere alla cartella ove aveva archiviato una serie di file di documenti, solo per le persone che lui intendeva autorizzate.
Dalla articolata deposizione della persona offesa è quindi emerso che la stessa: - utilizzava uno spazio Web nel sistema Aruba , dominio registrato di cui era titolare la ditta individuale della moglie, sig ra . – lo spazio web era protetto da misura di sicurezza con un user name e una password; - nello spazio web erano archiviati vari files relativi a documenti personali e tra di essi vi erano documenti che aveva allegato alle controversie civili in corso con il condominio. Tali documenti potevano essere letti solo conoscendo e utilizzando una " stringa alfanumerica". Egli aveva indicato la stringa necessaria ad aprire i

documenti nell'atto giudiziario, con ciò ritenendo che l'accesso ad essi fosse autorizzato solo al giudice della causa.

I testi avv. Ti e hanno riferito che avevano assistito l'odierno imputato in quanto condomino, nella opposizione proposta da , alla esecuzione promossa dal condominio di el persona dell'amministratore pro tempore. Come meglio chiarito dall'avv. , avevano assistito il condominio prima per un recupero crediti vantato nei confronti del condomino , e poi per l'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti: aveva proposto opposizione, poi respinta. In fondo all'atto dello vi erano dei link", che richiamavano dai documenti, accessibili e non protetti da password e che dunque si potevano scaricare liberamente. Il legale ha ricordato che nell'ambito del contraddittorio tra le parti esse avevano accesso agli atti e documenti allegati in causa ed egli dunque come professionista aveva l'obbligo deontologico dimostrare sia l'atto di opposizione che i documenti al suo assistito, cioè al condominio e ai singoli condomini. Per tale ragione avevano portato i documenti in assemblea. Il teste ha riconosciuto la schermata (documento 2 della difesa) che appariva digitando l'indirizzo Web che era indicato nell'atto di opposizione. Era stato proprio lui a scaricare l'elenco dei documenti allegati dalla controparte. In sostanza quando egli aveva impostato l'indirizzo scritto nella memoria era uscita la schermata che elencava i documenti. Tra tali documenti avevano anzi ritenuto esservi documenti riservati relativi al condominio e ai singoli condomini (dati secondo loro sensibili) tanto che avevano inviato una diffida per inibire la pubblicazione di tali documenti considerato che gli stessi si trovavano collocati su un sito Web che non era neppure intestato al condomino ma una ditta .

L'avv ha poi ricordato che nel corso della assemblea condominiale egli fece presente la pubblicazione di tali documenti e mise a disposizione l'atto che conteneva il link di accesso ai documenti. Attraverso di esso i condomini poterono accedere alla pagina in quanto non vi era alcuna protezione di password. Tra di essi vi era anche , che effettivamente diffido dall'entrare nel sito, ma ciò era già accaduto . L'accesso era stato fatto solo ed esclusivamente utilizzando il link scritto in calce all'atto giudiziario , e non occorreva passare attraverso l'home page .

Dalla trascrizione della registrazione fatta dalla parte nel corso dell'assemblea condominiale si conferma che il legale avvisò i condomini che i documenti che erano stati pubblicati sul sito, accessibili attraverso il link indicato nell'atto depositato in causa civile, contenevano tutti i dati personali dei condomini e documenti del condominio, cosa che essi ritenevano fatta in violazione dei diritti dei loro assistiti, anche perché come si evince dalla trascrizione della conversazione il legale aveva fatto presente che il sito non era protetto da una password e che era sufficiente conoscere il link.

Tra le parti condominiali vi era stata poi una accesa discussione poiché si era opposto ad alcuni punti dell'ordine del giorno, e ad un certo punto egli aveva detto che il sito a cui avevano acceduto non era pubblico, che i dati erano

protetti da password, e aveva detto rivolto all'imputato che non era autorizzato ad entrare.
Le deposizioni dei testi agenti della polizia postale , (e , hanno fornito un'indicazione in ordine ai siti: il provider Aruba aveva concesso uno spazio Web, dove il cliente poteva archiviare documenti informatici , fornendo dei link per l'accesso .
Il sovr. era stato interessato dai legali del condominio nel dicembre 2013; si erano recati presso l'ufficio della polizia chiedendo informazioni sulla pubblicazione di documenti su un sito Web. Gli avevano indicato un link, ed egli si era limitato a verificare che era sufficiente digitare la " stringa alfanumerica", che il sito non era protetto da password contrariamente a quanto sostenuto dal querelante. Il link faceva aprire uno schermo con l'elenco dei documenti . Egli però non aveva provato ad aprire tali documenti.
Egli era stato poi interessato nelle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Trieste, a seguito della denuncia presentata da nei confronti dei due legali, che si era conclusa con l'archiviazione del procedimento (documento prodotto dalla difesa). In occasione di tale indagine, che aveva ad oggetto lo stesso sito e in sostanza gli stessi fatti di cui al presente procedimento, verificarono che i documenti erano rintracciabili solamente conoscendo l'indirizzo Internet e quindi avendo a disposizione i link, che erano contenuti negli atti della causa civile. I documenti non si sarebbero potuti reperire attraverso i normali motori di ricerca , quali Google.
Il consulente della difesa , approfondendo quanto già anticipato dal teste , ha illustrato attraverso argomentazioni tecniche specifiche il funzionamento dell'accesso operato tramite la stringa utilizzata per accedere ai documenti, nel corso dell'assemblea condominiale (si omette qui di riportare la stringa e finisce con le edizioni Memoria 495/ dlist.asp meglio indicata sia nell'atto di querela che nella consulenza tecnica). La digitazione della stringa consentiva di visualizzare l'elenco dei file contenuti all'interno di una tabella. Tale stringa conduceva solo ad una unica cartella (memoria 495) e dunque ai documenti allegati all'atto giudiziario e non consentiva l'apertura di altri documenti contenuti in altre cartelle.
Effettivamente era un indirizzo Url non indicizzato e dunque non disponibile sui motori di ricerca ma occorreva conoscere la stringa, ma attraverso di essa si visualizzavano solo i documenti che erano accessibili seguendo quel percorso cioè attraverso quella stringa era in sostanza un vicolo cieco che finiva unicamente in quella determinata cartella.
Il consulente ha contestato l'affermazione del querelante che sistema da lui creato di accesso una cartella costituisse un sistema di protezione superiore ad una password, fondandosi esso unicamente sul numero di parole presenti nella stringa - è quella riportata negli atti giudiziari - e sul fatto che 'URL non era indicizzato.
In sostanza alla fine è emerso con chiarezza che l'accesso ai documenti potè essere effettuato, dai legali del condominio e dai condomini tra cui l'odierno imputato, in quanto il link attraverso il quale si arrivava ai documenti che la parte aveva inteso mettere a disposizione del giudice, era contenuto negli atti giudiziari. Attraverso tale stringa alfanumerica, non si poteva andare oltre alla

cartella, e in particolare non si poteva accedere ad altre parti e documenti del sito, che la parte non aveva inteso mettere a disposizione attraverso le stringhe indicate negli atti giudiziari.

Certamente senza la conoscenza del Link non si poteva accedere ai documenti, e dunque esso costituiva una protezione, esso però creava un percorso prestabilito che portava solo determinati documenti.

L'imputazione formulata contesta un'introduzione abusiva in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza ed in particolare si assume che lo spazio Web www , fosse protetto da user name e password. In realtà sia dalla deposizione degli agenti della polizia postale che a quanto riferito dal consulente è emerso che non vi erano specifiche password, lo spazio Web conteneva solo una pagina nella quale erano disponibili dei collegamenti con stringhe alfanumeriche, compresa quella che portava ai documenti e sopra ricordata.

La vera questione, appurato che il link non consentiva di accedere a documenti diversi da quelli che la parte aveva reso accessibili attraverso il percorso, è se l'aver indicato negli atti giudiziari depositati nella controversia civile intercorrente con il condominio, il link per accedere documenti, così depositate in modo informatico anziché cartaceo, consentiva e legittimava la conoscenza dei documenti e dunque l'utilizzo del link, da parte non solo del giudice – come sostenuto dal querelante - ma anche degli altri soggetti in causa. Invero è la stessa questione già affrontata dal Gip del Tribunale di Trieste che ha disposto la archiviazione del procedimento aperto a carico dei due legali.

In definitiva il documenti in quanto depositati dalla parte, con la modalità che egli aveva scelto, costituivano parte del fascicolo della controversia civile, dovevano considerarsi prove messe a disposizione della parte, come tali conoscibili ed utilizzabili anche dalla controparte [1] e dunque, avendo lo [illegible] inteso mettere a disposizione degli atti con quelle modalità, non poteva dolersi che la controparte della causa civile li esaminasse. Si potrebbe solo obiettare che il codice di procedura civile e le norme di attuazione prevedono modalità specifiche di rilascio delle copie degli atti , consentendone però il libero esame sia per le parti e quindi per i condomini della controversia in questione, che per i loro difensori. Ciò però non costituisce un divieto di conoscenza, rientrando anzi nei doveri professionali del legale, fornire copia degli atti. ., come gli altri condomini, in quanto parti, ben potevano accedere ai documenti che la

[1] Se ciascuna delle parti, in virtù del principio dispositivo delle prove, è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo o di alcuni dei documenti in esso contenuti, la controparte che intende avvalersene può farsi rilasciare dal cancelliere, ex art. 76, disp. att. cod. proc. civ., copia degli atti del fascicolo di controparte da inserire nel proprio fascicolo perché possano essere considerati dal giudice, tenuto a decidere, ai sensi dell'art. 115, cod. proc. civ., sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame. (Sez. 3, Sentenza n. 5241 del 15/03/2004, Rv. 571155 - 01).

controparte aveva messo a disposizione depositando al giudice il Link per accedervi.
In conclusione e sintetizzando: il link o stringa apriva un percorso che portava ai soli documenti che la parte aveva inteso mettere a disposizione del giudice, e dunque depositare nella controversia civile che lo vedeva contrapposto al condominio; non vi erano altre protezioni , come ricordato dall'avv , quali una password; la stringa non consentiva accesso a documenti diversi.
La difesa di parte civile sottolinea che l'accesso abusivo sussiste in quanto , nel corso della assemblea condominiale, aveva intimato a di non utilizzare il link che era stato indicato da lui nell'atto di causa, e ciò costituiva volontà contraria all'accesso.
A tale osservazione va contrapposto quanto già sopra indicato: si trattava di una modalità che la parte aveva scelto per produrre degli atti , che i difensori avevano a loro volta messo a disposizione dei loro assistiti, fornendo loro il Link o stringa di accesso ai documenti.
Non ricorre dunque un accesso abusivo, per quanto limitato alla sola parte che portava alla cartella dei documenti, da ritenersi messo a disposizione di tutte le parti di causa, non potendo una parte limitarne la conoscenza al giudice.

Difettando un elemento costitutivo del reato l'imputato va assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica nel procedimento a carico di

Visto l'art. 530 c.p.p.

a s s o l v e

l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata ex art 544 comma 3° c.p.p. nel termine di gg 60

Così deciso in , il

Il Giudice
(dott.ssa Angelica Di Silvestre)

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona ZAMARIAN

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 NOV. 2018
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona ZAMARIAN

COMUNICATO P.G. TRIESTE E P.M. SEDE
IN DATA 27 NOV. 2018